Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 30 NOVEMBRE 1976:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1976, situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(12879)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 30 NOVEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1976. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1976. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni « C.E.C.A. 6 % - 1966-1986 » sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Roma:** *Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1976.* — **So.Di.Gas - Società distribuzione gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1976. — **Berflex, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1976. — **PAN PLA, società per azioni, in Gambolò, frazione Belcreda:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1976. — **S.I.L.P.A.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolari, in Zeme Lomellina:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1976. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Nuova Ceretti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **I.S.A. - Industria Serica di Asnago, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **SIO - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1976. — **I.F.E.A. - Industria feltri e affini, società per azioni, in Sant'Ambrogio di Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1976. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « Olivetti 7 % - 1958-1978 » sorteggiate il 9 novembre 1976. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « Olivetti 5,50 % - 1962-1982 » sorteggiate il 9 novembre 1976. — **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1976. — **SADI, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1976. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito obbligazionario di L. 500 milioni al 9 % » sorteggiate il 15 novembre 1976. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito obbligazionario di L. 65.000.000 al 7 % » sorteggiate il 15 novembre 1976. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito obbligazionario di L. 50.000.000 al 5 % » sorteggiate il 15 novembre 1976. — **Oltrebella, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 otto-

bre 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1976. — **S.A.F.F. - Società adriatica f.lli Fantini, società per azioni, in Cesena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1976. — **Galfa, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1976. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1976. — **Italcementi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1976. — **Immobiliare quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1976. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **S.A.S.A. - Scatolificio ambrosiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1976. — **Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1976. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Estrazione di obbligazioni. — **Foro frumentario, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. **782.**

Sostituzione di alcuni membri e del segretario della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n. 807;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 751;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, n. 180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Santoni Rugiu, l'ing. Pietro Pulca, l'avv. Aldo Morganti e l'arch. Enrico Ratti cessano di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione di cui al precedente articolo, il dott. Ercole Semenza, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato, l'ing. Armando Sottile, direttore del compartimento di Milano delle ferrovie dello Stato, il dott. Augusto Sirignano, direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e il sig. Alberto Mirri, rappresentante della provincia e della città di Milano.

Art. 3.

Il dott. Giorgio Tortonese, primo dirigente delle ferrovie dello Stato, è nominato segretario della rappresentanza italiana, in sostituzione del dott. Luigi Colombo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1976
Registro n. 33 *Trasporti, foglio n.* 16

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1976.

Sostituzione di un membro della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Lazio;

Considerato che il dott. Luigi Aprile, direttore incaricato dell'osservatorio per le malattie delle piante, con sede in Roma, è stato collocato a riposo;

Decreta:

Il prof. Franco Gualaccini, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, con sede in Roma, è stato nominato componente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Luigi Aprile.

Roma, addì 23 agosto 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1976
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 333

(12656)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1976.
Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Amburgo e del consolato di prima categoria in Hannover (Germania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Amburgo è modificata come segue: Land Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein e Land Bassa Sassonia per i circondari di Aurich, Stade, Osnabrück, Oldenburg; nonché il circondario di Lünenburg comprendente i distretti di Harburg, Soltau, Uelzen, Lüchow-Dannenberg e Fallingbostel.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Hannover è modificata come segue: i circondari di Hildsheim, di Hannover e di Lünenburg (esclusi i distretti di Harburg, Soltau, Uelzen, Lüchow-Dannenberg e Fallingbostel).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data di tale pubblicazione.

Roma, addì 5 settembre 1976

Il Ministro: FORLANI

(12560)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1976.
Programma di esami per il posto di direttore degli istituti zooprofilattici sperimentali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerato che ai sensi del terzo e sesto comma dell'art. 14 della precitata legge 23 giugno 1970, n. 503, occorre stabilire il programma di esami per il posto di direttore degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame per i concorsi, per titoli ed esami, a posti di direttore presso gli istituti zooprofilattici sperimentali sono le seguenti:

tre distinte prove orali che vertono sui seguenti argomenti:

a) profilassi di una malattia infettiva e diffusiva, con particolare riferimento agli aspetti epizootologici del problema ed alle possibilità di superarlo;

b) progettazione, organizzazione e conduzione di un laboratorio (di virologia oppure di microbiologia, di parassitologia, di batteriologia alimentare, ecc.).

Detto secondo punto è comprensivo dei problemi inerenti la preparazione ed il controllo di sieri, vaccini e allergeni usati in veterinaria, i criteri della scelta del personale e le relative attività di formazione e perfezionamento, i rapporti di collegamento tra il laboratorio in argomento e lo Stato, regione, provincia, ai quali si estendono i servizi dello stesso laboratorio;

c) legislazione sanitaria, con particolare riferimento agli aspetti veterinari, anche internazionali, nonchè nozioni sulla organizzazione e funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Per quanto riguarda le prove orali di cui ai punti *a*) e *b*), la commissione ne stabilirà la durata e la disciplina.

Art. 2.

La commissione giudicatrice stabilisce prima dello svolgimento delle prove predette, i criteri per l'attribuzione dei punteggi e dei coefficienti numerici dei titoli di merito.

I titoli valutabili in ordine di preferenza, sono i seguenti:

1) direttore in servizio o facente funzioni presso la sede centrale di uno degli istituti zooprofilattici sperimentali;

2) direttore in servizio di ruolo presso uno dei seguenti istituti universitari di facoltà di veterinaria: malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; microbiologia, virologia, parassitologia, ispezione degli alimenti di origine animale;

3) dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità;

4) aiuto presso un istituto zooprofilattico sperimentale o presso uno degli istituti universitari di cui al punto 2) e sempre che si sia in possesso della laurea in medicina veterinaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12426)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1976.

Sostituzione di due membri effettivi e di uno supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Viste le note n. 3717 del 22 giugno 1976 e n. 5579 del 30 settembre 1976, con le quali l'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria chiede la sostituzione in seno alla citata commissione, perché dimissionari, dei due membri effettivi signori Stranieri Paolo Rocco e Albano Angelo e del membro supplente sig. Braiotta Enzo, rappresentanti della Federazione nazionale coltivatori diretti, rispettivamente, con i signori Scuro Mario, Dal Pozzo Piero e Bonvento Pietro;

Decreta:

I signori Scuro Mario, Dal Pozzo Piero e Bonvento Pietro sono nominati membri effettivi, i primi due, e membro supplente, il terzo, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, quali rappresentanti della Federazione coltivatori diretti, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Stranieri Paolo Rocco, Albano Angelo e Braiotta Enzo, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12558)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1976.

Modificazione allo statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, monte di credito su pegno di 1ª categoria, in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto monte in data 16 settembre 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno, di 1ª categoria;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Bologna, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(12561)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976 e 11 settembre 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12615)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1976, 28 giugno 1976 e 11 settembre 1976, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 16 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12614)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1976.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 8 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1973, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'ente citato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2179/1963 per la durata di un triennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, concernente il trasferimento, fra l'altro, delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza tecnica ed artistica e tutela dell'artigianato alle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 12 aprile 1973, n. 195, che ha stabilito la cessazione delle funzioni esercitate dall'E.N.A.P.I. in materia di artigianato, a decorrere dal 1° giugno 1974;

Visto l'art. 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante provvedimenti finanziari per il Mezzogiorno;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici che impone all'ente di procedere al riordinamento dei propri servizi ed alla modifica del regolamento organico del personale entro sei mesi dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici;

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione delle nuove finalità istituzionali dell'ente e delle due sezioni autonome di credito e commerciale in relazione ai citati decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, legge 12 aprile 1973, n. 195 e legge 2 maggio 1976, n. 183;

Ritenuto, altresì, che l'attuale composizione del consiglio di amministrazione non rispecchia la rappresentatività delle categorie economiche, degli istituti e delle amministrazioni interessati ai mutati indirizzi operativi dell'ente e, quindi, il consiglio stesso non è idoneo a procedere alle modifiche statutarie;

Considerato che il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ente sono scaduti dalla carica in data 21 luglio 1976;

Decreta:

E' nominato il commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) nella persona dell'on. Silvio Cirielli, con il compito di meglio individuare, in conseguenza della normativa in premessa citata, le finalità istituzionali dell'ente e di apportare le necessarie modifiche allo statuto, adeguando la composizione del consiglio di amministrazione ad una più aderente rappresentatività delle categorie economiche, degli istituti e delle amministrazioni interessate, nonché di procedere, entro il termine indicato in premessa, agli adempimenti necessari per il riordinamento dei servizi e per la modifica del regolamento organico del personale.

Il predetto commissario straordinario, che durerà in carica per sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, eserciterà tutte le funzioni conferite dallo statuto al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12878)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che ha esteso, tra l'altro, ai trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali la disciplina della perequazione automatica contenuta nell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il suddetto art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica n. 18975 del 19 settembre 1975 e n. 19203 del 14 settembre 1976;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1973 e luglio 1974 ed i mesi di agosto 1974 e luglio 1975, è aumentato nella misura del 20,5 per cento, e confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976, è aumentato nella misura del 13,9 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali devono essere aumentate, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1976 e dal 1° gennaio 1977 in misura pari agli aumenti percentuali dell'indice suddetto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono aumentate nella misura del 20,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1975.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono aumentate nella misura del 13,9 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1976, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12833)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 novembre 1976.
Proroga della gestione commissariale del comune di Massafra.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre c.a., è stato sciolto il consiglio comunale di Massafra, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, ed è stato contestualmente nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, con i poteri spettanti al consiglio, il vice prefetto ispettore dott. Emanuele Villani.

Il commissario straordinario, nell'arco di tempo della gestione provvisoria, ha affrontato ed avviato a soluzione numerosi problemi di pubblico interesse.

Particolare rilievo assumono le iniziative per la realizzazione di opere pubbliche, quali l'appalto per la sistemazione di tutta la rete viaria dell'abitato, il completamento e l'ampliamento del cimitero comunale nonché l'interessamento per la risoluzione dei numerosi problemi connessi all'edilizia scolastica, in grave situazione per la carenza di aule.

Sono, inoltre, in corso iniziative per il riassetto della pubblica finanza al fine di dare alla medesima un'impostazione più rispondente ai fini istituzionali ed all'attività operativa dell'ente.

Una proroga della gestione commissariale, evitando interruzioni in questo momento, non può che giovare al pubblico interesse.

Si ritiene, pertanto, di dover far uso della facoltà prevista dagli articoli 323, comma secondo, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, prorogando la gestione commissariale del comune di Massafra, con la conferma al dott. Emanuele Villani dei poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

Taranto, addì 15 novembre 1976

Il prefetto: SCHIAVONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238, dell'8 settembre 1976, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Massafra e nominato commissario straordinario il dott. Emanuele Villani;

Considerato che il 19 novembre 1976 scadrà il termine della gestione straordinaria previsto dall'art. 323, comma primo, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto, per i motivi amministrativi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di far uso della facoltà prevista dal comma secondo dell'articolo innanzi citato;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Massafra è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario, dott. Emanuele Villani, sono confermati i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976.

Taranto, addì 15 novembre 1976

Il prefetto: SCHIAVONE

(12531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Francesconi, console onorario della Colombia a Livorno.

(12313)

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Suichi Nomiyama, console generale del Giappone a Milano.

(12314)

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Anthony J. Malone, console del Canada a Roma.

(12315)

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean-Marie Cliquet, console di Francia a Palermo.

(12316)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Melissa » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Melissa », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Melissa »

Art 1.

La denominazione di origine « Melissa » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Melissa » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Greco bianco dall'80 al 95%;

Trebbiano toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente, dal 5 al 20%.

Il vino « Melissa » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo dal 75 al 95%;

Greco nero, Greco bianco, Trebbiano toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente, dal 5 al 25%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Melissa » devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di Melissa, Belvedere Spinello, Carfizzi, S. Nicola dell'Alto, Umbriatico ed in parte quello dei comuni di Casabona, Castel Silano, Crotone, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale, S. Mauro Marchesato, S. Severina e Strongoli.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine comunale di Melissa sulla costa ionica in località Valle di Casa, il limite segue tale confine in direzione ovest sino ad incrociare sul torrente Lipoda, quello del comune di Cirò e lungo questi prosegue verso nord-ovest sino ad incontrare il confine provinciale (M. Lolo). Da M. Lolo, segue il confine di provincia verso ovest e poi in direzione sud-ovest sino a quota 391, ad ovest della località Rafano e da qui segue il confine comunale di Umbriatico in direzione sud sino in prossimità della strada Verzino-Pallagorio alla quale si congiunge seguendo il sentiero verso ovest in prossimità del km 22,700 (quota 565). Lungo tale strada, in direzione sud-est, costeggia la serra Palombara sino a raggiungere in prossimità di Pallagorio la quota 578 (km 17,800). Da qui prosegue verso ovest lungo il sentiero che passando per la quota 567 prosegue verso quota 425 e poco prima di raggiungerla prende il sentiero verso sud e superate le quote 510 e 506 va ad incrociare, in località Bosicella, la strada Pallagorio-Zinga. Ridiscende lungo questa verso sud sino in prossimità del km 8 da dove prosegue per il sentiero che, attraverso la località Lupinata e superata la quota 170, raggiunge il confine di Casabona di poco a nord della quota 152. Prosegue quindi lungo il confine di Casabona verso sud sino in prossimità di Timpa di Cassiano dove incrocia quello di Belvedere Spinello che segue in direzione sud-ovest sino all'incrocio di questi con il torrente Lepre, discende questi verso sud sino in prossimità della confluenza con il fiume Neto dove incrocia il confine di Santa Severina che segue verso ovest sino al ponte di Neto. Dal ponte di Neto segue, in direzione sud, la strada statale Silana-Crotonese fino al km 143,500 circa (quota 146) e quindi verso sud segue per il sentiero che passa per le quote 152, 168, 184, 220 costeggiando ad ovest le località Limata, Bosco del Tornese e Castelluccio sino ad incrociare il confine di Santa Severina discendendolo poi verso sud sino ad incrociare la strada statale della piccola Sila al km 151. Segue tale strada in direzione est e poi sud fino al km 158,700 circa (quota 192) e da qui seguendo il sentiero ad ovest incrocia il comune di S. Mauro Marchesato seguendolo prima verso ovest e poi sud-est sino ad incontrare il sentiero che passa tra le località S. Nicola e Piano del Re, segue tale sentiero verso sud-est, passando per le quote 256 e 235, fino a raggiungere la strada statale della Piccola Sila in prossimità del km 165,100, prosegue per tale strada in direzione est sino al km 160,500 circa (Madonna del Soccorso) e da qui in direzione sud-est percorre il sentiero che attraversa la località Giordano fino alla quota 118, poco prima di Burrone di Gropaia. Da quota 118 prosegue lungo il sentiero verso est fino a quota 123 e quindi risale verso nord lungo quello che passa per le quote 163 e 283 fino ad incrociare la strada statale Silana-Crotonese al km 162,200 circa, segue questa verso ovest sino al km 163 circa da dove seguendo il sentiero verso sud-est e superata la quota 155 di circa 100 metri, piega verso nord-est fino alla quota 185 e poi verso nord costeggiando ad est il burrone di Don Ciccio, attraversa il confine di Scandale in prossimità del Cas.o della Valle ed incrocia la strada statale Silana-Crotonese al km 165. Lungo tale strada procede verso est sino a raggiungere la strada statale Ionica (n. 106) che segue verso nord dal km 250 al km 257,100. Dal km 257,100 prosegue verso ovest per la strada statale Silana-Crotonese (n. 107) sino ad incrociare, superato il km 268, il confine comunale di Rocca di Neto; prosegue lungo questi verso ovest sino alla quota 48, a nord di Timpone Rocella, da dove segue verso sud il sentiero per Cantorato e da tale località, in direzione nord-ovest la strada per Noce Soprano e S. Francesca attraverso le quote 83 e 128 per poi piegare verso sud attraverso le quote 85 e 150 sino ad incontrare la strada statale n. 107 al km 149,500 circa. Segue questa ultima in direzione nord-ovest e nord fino al km 145,300 circa da dove lungo un sentiero in direzione nord raggiunge la diramazione della strada statale n. 107 (quota 190), e lungo questa prosegue verso est sino a superare di circa 200 metri il C. di Piscicultura, da qui segue, in direzione est e nord-est, la strada che attraversa le località Serrata, Gabelluccia e Dattilo incrociando a la Pizzuta quella per Fasana, prosegue lungo questa in direzione est fino ad incrociare la strada ferrata nelle vicinanze di Fasana. Segue quindi la linea ferroviaria verso nord

fino alla quota 12, poco prima della stazione di Strongoli, dove incrocia un corso d'acqua e lungo questi verso est raggiunge la costa, risale quindi lungo questa verso nord sino al punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Melissa » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e particolarmente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Melissa » non deve essere superiore, per il tipo bianco, ai q.li 120 e per il tipo rosso a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini « Melissa ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solamente in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende vinificatrici interessate e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, consentire che le operazioni di vinificazione vengano effettuate nel territorio amministrativo dei comuni di Cirò e Cirò Marina.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 per il « Melissa » bianco e di 12 per il tipo rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Melissa » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno tenue;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
gradazione alcoolica minica complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino « Melissa » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosato carico al rosso rubino con riflessi arancione se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, sapido caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per acidità totale e estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Melissa» rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13, può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12432)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3542/M)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3555/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 novembre 1976, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3543/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544/M)

Autorizzazione al comune di Greccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Greccio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3545/M)

Autorizzazione al comune di Nulvi un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3546/M)

Autorizzazione al comune di Ulassai un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ulassai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3547/M)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Tresnuraghes (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3548/M)

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Sestu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3550/M)

Autorizzazione al comune di Casalpusterlengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Casalpusterlengo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3551/M)

Autorizzazione al comune di Pero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Pero (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 68.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3552/M)

Autorizzazione al comune di Canegrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Canegrate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3553/M)

Autorizzazione al comune di Meda un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Meda (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3556/M)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Greve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 276.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3554/M)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 309.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3559/M)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3557/M)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3558/M)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 757.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3560/M)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Terralba (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3549)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquanta società cooperative

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Santa Maria, in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 19 settembre 1963, rep. n. 16100, reg. soc. n. 1237;

2) società cooperativa edilizia Lietta, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 1° agosto 1960, rep. n. 37526/7923, reg. soc. n. 1019;

3) società cooperativa edilizia Gioiosa, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 10 marzo 1958, repertorio n. 30263/6082, reg. soc. n. 917;

4) società cooperativa edilizia Urania II, già Urania, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 11 giugno 1956, rep. n. 23912/4684, reg. soc. n. 852;

5) società cooperativa edilizia Fata fra impiegati e non impiegati, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 15 settembre 1953, rep. n. 13481/2291, reg. soc. n. 693;

6) società cooperativa edilizia Raggio di sole, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 16 dicembre 1964, rep. n. 47834/12348, reg. soc. n. 1399;

7) società cooperativa edilizia La Capannina, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 9 novembre 1964, repertorio n. 83640, reg. soc. n. 1387;

8) società cooperativa edilizia Primiera, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 18 luglio 1964, repertorio n. 47013/11941, reg. soc. n. 1372;

9) società cooperativa edilizia Leti, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 18 luglio 1964, repertorio n. 47012/11940, reg. soc. n. 1371;

10) società cooperativa edilizia Dio ci aiuti, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 20 febbraio 1958, rep. n. 30133/6039, reg. soc. n. 912;

11) società cooperativa edilizia E. Curiel, in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 18 novembre 1963, repertorio n. 16582, reg. soc. n. 1283;

12) società cooperativa edilizia Stella alpina, in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 2 ottobre 1963, repertorio n. 16192, reg. soc. n. 1258;

13) società cooperativa edilizia Vetica, in Pescara, costituita per rogito Paoni Saccone in data 29 giugno 1964, rep. n. 18157, reg. soc. n. 1354;

14) società cooperativa edilizia La Magnifica, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 11 maggio 1964, rep. n. 46608/11755, reg. soc. n. 1345;

15) società cooperativa edilizia Laetitia, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 24 marzo 1964, repertorio n. 46347/11661, reg. soc. n. 1338;

16) società cooperativa edilizia d'Annunziana, in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 6 febbraio 1964, repertorio n. 17505, reg. soc. n. 1301;

17) società cooperativa edilizia La Romantica, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 14 febbraio 1960, repertorio n. 61666, reg. soc. n. 992;

18) società cooperativa edilizia Centauro, in Pescara, costituita per rogito Di Santo in data 22 settembre 1958, rep. n. 2984, reg. soc. n. 989/939;

19) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Pescara 5, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 26 ottobre 1963, rep. n. 45481/11220, reg. soc. n. 1271;

20) società cooperativa edilizia Fiamme d'argento, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 24 ottobre 1962, rep. n. 43139/10022;

21) società cooperativa edilizia Virtus, in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 13 dicembre 1965, rep. n. 94221, reg. soc. n. 1473;

22) società cooperativa edilizia D'Annunzio, in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 9 gennaio 1964, rep. n. 17177, reg. soc. n. 1293;

23) società cooperativa edilizia San Giusto, già Dio lo vuole, in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 31 agosto 1963, rep. n. 15856, reg. soc. n. 1239;

24) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Pescara 4, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 13 settembre 1963, rep. n. 45159/11039, reg. soc. n. 1260;

25) società cooperativa edilizia Fercasa, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 18 gennaio 1955, rep. n. 33545, reg. soc. n. 755;

26) società cooperativa edilizia La Postale fra impiegati di ruolo dello Stato - Pescara, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 8 giugno 1954, rep. n. 16259/2956, registro soc. n. 722;

27) società cooperativa edilizia Il Ceppo, fra impiegati di ruolo dei telefoni di Stato di Pescara, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 30 novembre 1962, repertorio n. 43347/10124, reg. soc. n. 1181;

28) società cooperativa edilizia L'Arca, in Tonco (Asti), costituita per rogito Varvello in data 14 marzo 1960, rep. n. 408, reg. soc. n. 1742;

29) società cooperativa edilizia Capinera, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 30 maggio 1955, rep. n. 35896, reg. soc. n. 779;

30) società cooperativa edilizia Terza cooperativa autoferrovieri di Pescara, in Pescara, costituita per rogito Coletti in data 16 gennaio 1964, rep. n. 15343, reg. soc. n. 1307;

31) società Cooperativa abruzzese trasporti (C.A.T.), in Pescara, costituita per rogito Gentile in data 16 aprile 1957, repertorio n. 41580/4465, reg. soc. n. 873;

32) società cooperativa edilizia Ovidio, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 30 marzo 1958, rep. n. 53318, reg. soc. n. 919;

33) società cooperativa di produzione e lavoro A.L.C.A. - Abruzzese lavorazione cementi armati, in Pescara, costituita per rogito Amicarelli in data 9 marzo 1958, rep. n. 17761, registro soc. n. 911;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Stradini, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 22 gennaio 1950, rep. n. 6364, reg. soc. n. 455;

35) società cooperativa edilizia I.C.A.P. - Impiegati compartimento agrario Pescara, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 3 gennaio 1953, rep. n. 11283/1792, registro soc. n. 589;

36) società cooperativa edilizia Cigno n. 1, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 18 febbraio 1955, rep. n. 34300, reg. soc. n. 762;

37) società cooperativa edilizia Mare Nostrum, in Pescara, costituita per rogito Severini in data 29 marzo 1955, rep. n. 34940, reg. soc. n. 764;

38) società cooperativa edilizia Primo Vere, in Pescara, costituita per rogito De Cesaris in data 10 novembre 1954, rep. n. 36234, reg. soc. n. 757;

39) società cooperativa di produzione e lavoro fra boscaioli Francesco Dell'Orso, in Farindola (Pescara), costituita per rogito Acerbo in data 29 giugno 1952, rep. n. 1732/1113, reg. soc. n. 557;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Oleificio sociale cooperativo Vestino, in Penne (Pescara), costituita per rogito Acerbo in data 25 gennaio 1962, rep. n. 5852/3896, registro soc. n. 1119;

41) società cooperativa edilizia Athaernum, in Popoli (Pescara), costituita per rogito Tiziano Grilli in data 8 febbraio 1962 rep. n. 3639, reg. soc. n. 1113;

42) società cooperativa edilizia case economiche La Serenella, in Asti, costituita per rogito Novarese in data 4 dicembre 1959, rep. n. 1550, reg. soc. n. 1511;

43) società cooperativa edilizia Mutilati ed invalidi di guerra - Asti, in Asti, costituita per rogito Bologna in data 4 agosto 1956, rep. n. 350, reg. soc. n. 1373;

44) società cooperativa edilizia Alba, in Canelli (Asti), costituita per rogito Parone in data 6 maggio 1958, rep. n. 4501/1796, reg. soc. n. 1457;

45) società cooperativa mista Cortiglione Utenza Peso San Martino, in Cortiglione (Asti), costituita per rogito Moro in data 27 marzo 1949, rep. n. 1506, reg. soc. n. 100;

46) società cooperativa agricola Granà d'Asti e zone limitrofe, in Grana (Asti), costituita per rogito Arrabito in data 20 marzo 1960, rep. n. 2422, reg. soc. n. 1745;

47) società cooperativa agricola cantina sociale della Media Valle Bormida di Asti, in Vesime (Asti), costituita per rogito Baccalario in data 31 gennaio 1957, rep. n. 3270, reg. soc. n. 211;

48) società cooperativa di produzione e lavoro Mutua cooperativa edile Nicese, in Nizza Monferrato (Asti), costituita per rogito Scovazzi in data 22 settembre 1946, rep. n. 5784/4564, reg. soc. n. 3528;

49) società cooperativa edilizia Guglielmo Marconi, in Nizza Monferrato (Asti), costituita per rogito Moro in data 25 marzo 1953, rep. n. 4452, reg. soc. n. 161;

50) società cooperativa di produzione e lavoro La Roccaveranese, in Roccaverano (Asti), costituita per rogito D'Errico in data 11 giugno 1960, rep. n. 241, reg. soc. n. 370.

(12563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Manlio San Romè, nato a Lavagna (Genova) il 13 febbraio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova il 26 luglio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12687)

La dott.ssa Alfia Messina, nata a Milo (Catania) il 15 novembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 24 febbraio 1969

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12688)

La dott.ssa Vita Messina, nata a Milo (Catania) il 10 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 24 febbraio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12689)

Il dott. Giancarlo Galbiati, nato a Milano il 14 luglio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 24 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12690)

La dott.ssa Paola Brutti Bellucci, nata a Camerano (Ancona) il 20 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Roma il 13 marzo 1975.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12691)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Ada Innecco, nata a Gorizia il 23 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Padova in data 25 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(12661)

Il dott. Paolo Lattero, nato a Napoli il 5 luglio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 29 aprile 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(12662)

Il dott. Giovanni Maddaloni, nato a Roma il 30 novembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(12663)

Il dott. Biagio Rocco, nato a Ottati (Salerno) il 10 dicembre 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 15 marzo 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(12664)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Civate

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1976, n. 5361, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Civate (Como), adottato con deliberazione consiliare 24 maggio 1974, n. 306.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolare generale e di cui alle delibere consiliari 5 dicembre 1974, n. 335 e 23 aprile 1976, n. 85.

(12693)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano di zona del comune di Aosta

Con deliberazione della giunta regionale 8 ottobre 1976, n. 4649, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato il piano di zona porta Pretoria del comune di Aosta, adottato con deliberazione consiliare 7 maggio 1976, n. 263.

Copia di tale deliberazione e del piano, muniti dei visti di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12605)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso riservato, per titoli ed esami, a settanta posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista in particolare la tabella *B*, quadro III, *a*) carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, allegata alla predetta legge n. 519, che stabilisce il nuovo organico complessivo del personale della carriera medesima dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 230, con il quale, ai sensi degli articoli 42, 64 e 69 della citata legge n. 519, sono stati inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità coloro che alla dàta di entrata in vigore della predetta legge appartenevano ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'istituto medesimo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 76 della predetta legge n. 519, nella prima applicazione della legge medesima, effettuati gli inquadramenti sopra menzionati, occorre bandire un concorso ad aiutante tecnico riservato, per i posti ancora disponibili, a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dai commi primo e secondo dello stesso art. 76;

Accertato che nel predetto ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, effettuati gli inquadramenti di cui sopra, e tenuto conto dei posti da riservare ai concorsi per passaggio di carriera ed alle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, risultano ancora disponibili settanta posti;

Considerato che per urgenti esigenze di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità occorre procedere alla sollecita copertura dei suddetti settanta posti di aiutante tecnico;

Considerato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento interno previsto dall'art. 62 della ripetuta legge n. 519, permangono, tuttora, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62 medesimo, la suddivisione e la denominazione dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa e pertanto i settanta posti di aiutante tecnico conferibili sono da mettere a concorso per i dieci laboratori attualmente esistenti presso l'istituto medesimo;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 24 marzo 1975 e del 23 aprile 1976 ai sensi del primo comma dell'art. 28 della citata legge n. 519;

Visto il parere espresso, con deliberazioni n. 17, allegata al verbale n. 13 del 9 luglio 1975 e n. 7, allegata al verbale n. 19 dell'11 maggio 1976 dal comitato amministrativo dell'istituto predetto in merito all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a settanta posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 della legge 7 agosto 1973, n. 519, i posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti alla carriera ausiliaria ed al ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado, ovvero, a prescindere da detto titolo di studio, se con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio.

Ai fini dell'ammissione al concorso viene considerato utile, per la metà e per non più di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione della sanità anteriormente alla data della nomina in ruolo, a norma dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite di età, al 9 settembre 1973, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1973, n. 519, prestavano la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

Art. 3.

I suddetti settanta posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

a) ventidue posti per i laboratori di: biologia, microbiologia, parassitologia, veterinaria;

b) tredici posti per i laboratori di: chimica, chimica biologica e chimica terapeutica;

c) trentacinque posti per i laboratori di: elettronica, fisica, ingegneria sanitaria.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente art. 2, posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado per coloro che partecipano al concorso in quanto provvisti di tale titolo di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione II, ufficio concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 6, che desidera presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per quale gruppo di posti intendano concorrere;

9) il ruolo di appartenenza, l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita per i riservatari, di cui al primo comma dell'art. 2 del presente bando; la natura e la durata dell'opera prestata presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi delle leggi 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, per i riservatari di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente bando;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato su carta bollata dalla divisione seconda dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, da cui risulti che il candidato è nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: attività prestata presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici, esclusa l'anzianità richiesta per partecipare al concorso: punti 0,50 per anno fino ad un massimo di punti 4,00;

cat II: incarichi, partecipazioni a pubblicazioni, idoneità in precedenti concorsi, encomi e simili fino ad un massimo di punti 1,00.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 6.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova pratica ed in un colloquio.

Prova pratica:

per i posti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3: uso degli apparecchi o strumenti più comunemente adoperati nei laboratori di biologia o microbiologia o parassitologia o veterinaria, a scelta del candidato;

per i posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3: uso degli apparecchi o strumenti più comunemente usati nei laboratori di chimica o chimica biologica o chimica terapeutica, a scelta del candidato;

per i posti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3: a scelta del candidato: uso di macchine utensili, di apparecchi e strumenti più comunemente usati nel campo della fisica, dell'ingegneria, dell'elettronica, della meccanica, della fotografia, del disegno; tecniche e procedure per la gestione del magazzino prodotti e materiali da laboratorio; inventariazione delle apparecchiature; registrazioni delle pubblicazioni scientifiche; perforazione di schede; stampa, uso del centralino telefonico.

Colloquio (per tutti i posti messi a concorso):

il candidato dovrà sostenere un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 febbraio 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 43, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei sottoindicati giorni:

per i posti di cui alla lettera a) *del precedente art.* 3: 14 *febbraio* 1977;

per i posti di cui alla lettera b) *del precedente art.* 3: 15 *febbraio* 1977;

per i posti di cui alla lettera c) *del precedente art.* 3: 16 *febbraio* 1977.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 3 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato il colloquio, e che possano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nel precedente art. 5 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno del ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 10.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 5 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge, per coloro che hanno partecipato al concorso in quanto provvisti del titolo di studio prescritto;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini previsti dall'art. 10.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amminitrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'istituto medesimo.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1976
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 394

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . e residente in . . . . . . via . . . . . . n. . ., presa visione del bando del concorso a settanta posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1976, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso stesso per il gruppo di posti di cui alla lettera . . dell'art. 3 del suddetto bando.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è in possesso della cittadinanza italiana;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

3) non ha riportato condanne penali;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

5) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

6) è dipendente dell'Istituto superiore di sanità ed attualmente riveste la qualifica di . . . . nel ruolo . . . . con anzianità di servizio dal . . . . . (per i riservatari di cui al primo comma dell'art. 2 del bando):

ha prestato la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni dal . . . . al . . . . in qualità di . . . . (per i riservatari di cui al secondo comma dell'art. 2 del bando);

7) ha prestato i seguenti servizi valutabili a norma dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307: . . . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . dal . . . al . . . ed il rapporto d'impiego con le medesime si è risolto per . . . . (indicare le rispettive cause);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: . . . .

Allega alla presente domanda il certificato dal quale risulta che il sottoscritto è nelle condizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . . .

(12487)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei nei concorsi pubblici per il personale della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 33-34 del 14-21 agosto 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1975, registro n. 64 Istruzione, foglio n. 264, relativo alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati idonei nei concorsi pubblici per il personale della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

(12708)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei nei concorsi pubblici per il personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 23-24 del 5-12 giugno 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, e stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1975, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 368, relativo alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati idonei nei concorsi pubblici per il personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

(12709)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello vacante nel comune di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 920 in data 15 novembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/11031 del 14 settembre 1976 e la proposta del locale ordine professionale dei veterinari n. 16 del 7 giugno 1976;

Visto il decreto prot. n. 5207 reg. decr. n. 561 in data 9 novembre 1976, con il quale il medico provinciale di Bologna ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi della regione Emilia-Romagna n. 9 dell'11 ottobre 1972 e n. 16 del 12 marzo 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Bologna è così costituita dai signori:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico e del veterinario provinciali di Modena.

Componenti:

Gentile prof. Giuseppe, dell'Università di Bologna;
Mora prof. Arturo, dell'Università di Bologna;
Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;
Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico e del veterinario provinciali di Ferrara;
Zambonini dott. Ubaldo, direttore del macello pubblico di Modena.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico e del veterinario provinciali di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 11 novembre 1976

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(12712)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto della divisione di neurologia;
un posto di assistente della divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(12725)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(12726)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763190)